



CITTA' DI MONTERONI DI LECCE
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 1 DEL 08/01/2022 PROT.

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. POSTICIPO RIPRESA IN PRESENZA DELL' ATTIVITA' DIDATTICA AL 17/01/2022.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo 2020 ha dichiarato di valutare la stessa epidemia come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in Italia relativo al rischio sanitario, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- lo stato di emergenza epidemiologica sul territorio nazionale è stato prorogato, da ultimo con DL 24.12.2021 n. 221, sino al 31 marzo 2022;
- con decreti-legge 23 febbraio 2020 n. 6, 25 marzo 2020 n. 19, 16 maggio 2020 n. 33, 30 dicembre 2021 n. 229 sono state stabilite misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19.

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri succedutisi nei mesi, con i quali, in attuazione dei richiamati decreti legge, sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicate sull'intero territorio nazionale, connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Puglia in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Valutato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, con le nuove varianti del virus, il repentino e recentissimo incremento dei casi sul territorio nazionale e, in particolare, nel Comune di Monteroni di Lecce in cui risultano attualmente positive circa *cinquecento persone* (su una popolazione di circa *quattordicimila abitanti*) e quindi con un'incidenza molto elevata.

Considerato che attualmente il maggior livello di diffusione del virus si registra nella popolazione scolastica delle scuole primarie e secondarie, laddove vi è minore copertura vaccinale, anche tenuto conto che solo da poche settimane le Autorità Sanitarie preposte hanno autorizzato la vaccinazione della popolazione con età compresa tra 5 e 12 anni.

Visto il [decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 settembre 2021, n. 133](#), recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti» ed in particolare l'art. 1, comma 1 che così recita: “*1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza ... Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori*”.

Preso atto che con note del 07.01.2022, acquisite al protocollo comunale in data 08/01/2022, a firma dei Dirigenti scolastici è stata posta all'attenzione del Sindaco la valutazione circa il posticipo della ripresa dell'attività didattica in presenza, successiva alle festività natalizie a causa di numerose segnalazioni e richieste di didattica a distanza per casi di sorveglianza e quarantene fiduciarie o obbligate oltre a segnalazioni di alunni e docenti positivi al covid.

Sentito telefonicamente il Dott. Alberto Fedele, Responsabile del Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, in ordine all'urgente necessità di adozione di misure straordinarie a tutela della salute pubblica.

Considerato che:

- l'improvviso ed elevatissimo numero di contagi, soprattutto tra i giovani, rappresenta una situazione di potenziale eccezionale stress per il sistema sanitario locale, che rischia di non assicurare l'erogazione delle prestazioni necessarie alla generalità dei pazienti affetti anche da altre patologie;
- occorre adottare tempestivamente ogni misura idonea a prevenire situazioni di incontrollata trasmissione del contagio al fine scongiurare il pericolo di crisi del sistema sanitario locale e la futura necessità di provvedimenti che impongano ulteriori restrizioni.

Visto il [decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111](#), al suo art. 1 comma 4, che consente ai Sindaci, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, di derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, all'obbligo di svolgimento dell'attività didattica in presenza, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, “*in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente*

elevato di diffusione del virus SARS- CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”, restando sempre garantita la “possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”;

Ritenuto:

- di adottare le massime misure precauzionali al fine di salvaguardare la salute pubblica;
- di posticipare, pertanto, al **17 gennaio 2022**, la ripresa in presenza dell'attività didattica presso gli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado nonché presso le scuole dell'infanzia con sede nel territorio del Comune di Monteroni di Lecce, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività didattica a distanza;

Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

- di posticipare al **17 gennaio 2022**, la ripresa in presenza dell'attività didattica presso gli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado nonché presso le scuole dell'infanzia con sede nel territorio del Comune di Monteroni di Lecce, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività didattica a distanza;

AVVERTE

- che avverso la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della medesima, ricorso al TAR Puglia sez. di Lecce oppure, in via alternativa, ed entro 120 giorni (dalla pubblicazione) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

Che la presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune secondo le vigenti normative, venga trasmessa in copia:

- Al Presidente della Regione Puglia;
- Alla Prefettura di Lecce
- Ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi I e II Polo del Comune di Monteroni di Lecce;
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Monteroni di Lecce;
- Al Comandante di Polizia Locale.

Lì 08/01/2022

IL SINDACO
f.to PIZZUTO Mariolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 08/01/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Monteroni di Lecce, addì 08/01/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
f.to Dr.ssa Anna QUARTA RIZZATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Monteroni di Lecce.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Monteroni di Lecce,
